

26/79/CR10ter/C7

PROPOSTA NORMATIVA PER MISURE ANTINCENDIO STRUTTURE SANITARIE

Articolo xxx

1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, sono prorogati di ulteriori tre anni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno, rispettivamente:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
- b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);
- c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
- d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 presentano al Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b), entro il 31 dicembre 2026.

Motivazione

La disposizione mira a ovviare alle criticità segnalate dalle regioni, anche con riferimento all'adozione, per talune strutture sanitarie, delle misure antincendio previste dal I Step del piano di adeguamento disciplinato dal d.m. 19 marzo 2015 e s.m.i.

In particolare, il comma 2 della proposta normativa consentirebbe alle strutture sanitarie, che non hanno ancora presentato la SCIA di I Step prevista dal d.m. 19 marzo 2015, di poter effettuare il predetto adempimento entro il termine del 31 dicembre 2026, fatti salvi, *medio tempore*, gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle norme in materia di sicurezza degli impianti; in ogni caso, le predette strutture dovranno poi presentare la SCIA relativa al completo adeguamento alle normative di prevenzione incendi entro il termine previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.m. 19 marzo 2015, analogamente alle strutture sanitarie che hanno optato per l'adozione del piano di adeguamento per *step* successivi previsto dall'articolo 2 dello stesso decreto.

Relazione tecnica

Trattandosi di proroga del termine per gli adempimenti di prevenzione incendi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 21 maggio 2026